

Gentilissima Professoressa,

con piacere cercherò di tratteggiare quelle che potrebbero essere le linee di massima della difesa davanti al Giudice competente.

Ovviamente questa mia prospettazione risentirà necessariamente del fatto che – allo stato - non è stato ancora emanato il provvedimento che dovrà bandire l'ormai famigerato Corso concorso.

Siamo evidentemente di fronte ad una legge-provvedimento (ossia d un atto avente forza di legge che ha sostanzialmente il valore di un provvedimento di sanatoria per una categoria di persone)

Prima di ogni considerazione ulteriore mi sembra importante chiarire che *“è inammissibile, per difetto assoluto di giurisdizione, il ricorso con il quale si impugni in via diretta dinanzi al giudice amministrativo un atto avente forza di legge, chiedendone l'annullamento previa rimessione alla Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale, sul presupposto che nella specie si tratti di una legge-provvedimento”* (CdS IV 22 marzo 2021, n. 2409). Pertanto, allo stato è impossibile procedere direttamente all'impugnazione e bisogna necessariamente attendere il preannunciato atto attuativo, ossia l'indizione del Corso Concorso.

Sarà dopo l'emanazione dell'atto concretamente lesivo che si potranno fare valere le nostre argomentazioni, anche di eventuale illegittimità costituzionale. A tale ultimo proposito mi preme evidenziare che le questioni di illegittimità Costituzionale (come nel caso che ci interessa) possono essere sollevate soltanto dagli organi Giurisdizionali, quindi sarà nostro precipuo compito evidenziare eventuali incoerenze ed incoraggiare i Giudici a ricorrere alla Consulta.

I profili di criticità che possiamo ad oggi evidenziare sono relativi:

- all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1, CEDU, poiché si consentirebbe a coloro che abbiano in corso un contenzioso non ancora definito di partecipare, per ciò solo, alla procedura riservata. Ad essi sarebbe permesso di conseguire il bene della vita cui aspirano con modalità più agevoli di quelle ordinarie e senza riguardo all'esito del giudizio, interferendo così sul suo svolgimento;
- all'utilizzo dello strumento della legge – provvedimento, che come in questo caso, non è astrattamente precluso, ma deve superare un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio” ( C. Cost n. 275 del 2013);
- all'art 97 Cost, in quanto rappresenterebbe un'eccezione alla regola del pubblico concorso, essendo aperta soltanto a soggetti determinati, e non alla generalità degli aspiranti in possesso dei requisiti di professionalità per il ruolo da ricoprire. Essa, tuttavia, non sarebbe sorretta da alcuna peculiare ragione di interesse pubblico idonea a giustificarla, tanto più attesa la contestuale indizione di altro concorso diretto a selezione i futuri DS
- all'art. 6 della Cedu per cui è *preclusa l'interferenza dell'assemblea legislativa nell'amministrazione della giustizia al fine di influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia*. Alla luce degli articoli 6 e 13 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - che affermano la difesa dei diritti e il diritto al ricorso effettivo – si deve ritenere vietato al legislatore ordinario di intervenire con norme ad hoc per le risoluzioni di controversie che eludano il sindacato giurisdizionale; da ciò si dovrebbe ricavare che la pendenza di un ricorso avente a oggetto un provvedimento amministrativo da approvare con legge non può essere indifferente ai fini del corretto esercizio della funzione legislativa quando ciò comporti un arretramento delle

garanzie di tutela giurisdizionale (occorrerebbe verificare se qualche candidato che abbia impugnato abbia ottenuto una sentenza passata in giudicato);

- alla violazione del criterio di ragionevolezza. In concomitanza con l'approvazione di un nuovo concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, l'emanazione di un Corso Concorso limitato ai soggetti in contenzioso con la PA, ha l'unica valenza di "superare" il vaglio giurisdizionale. Le esigenze di buona andamento della PA, con particolare riferimento all'assunzione in ruolo di dirigenti scolastici deve essere soddisfatta attraverso il concorso generale da bandire, mentre il Corso Concorso sarebbe limitato ad una categoria specifica di persone, con l'unico scopo di limitare il contenzioso amministrativo. Nel caso di specie è affermata la necessità, di uno scrutinio di costituzionalità stretto, ovvero particolarmente severo, poiché in norme siffatte è insito il pericolo di un arbitrio, connesso alla potenziale deviazione, in danno di determinati soggetti, dal comune trattamento riservato dalla legge a tutti i consociati (ex plurimis, sentenze n. 182 del 2017 e n. 64 del 2014).

Mi corre dovere precisare che su temi analoghi (mi riferisco alla normativa in tema di Buona Scuola) la Corte Costituzionale aveva concluso per la legittimità della legge provvedimento in allora normata (ma il contenzioso non aveva specificamente affrontato il problema della sanatoria generalizzata riservata a soggetti non ammessi che avevano quale unico merito l'aver impugnato l'esito del concorso).

Mi scuso per la sintesi (e la necessaria approssimazione che la stessa comporta in mancanza dell'atto di indizione del corso concorso), ma spero di aver chiarito i passaggi fondamentali di quella che potrebbe essere una impostazione difensiva.

Rimango come sempre a disposizione

Un cordiale saluto

Avv. Brunella De Blasio